



Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 2851 /15 Sent.
N. 8937 /13 Reg. Gen.
N. 9906 /15 Cron.
N. 6235 /15 Rep.

Verbale di udienza

CONTRIBUTO UNIFICATO

Il giorno **22/10/2015** all'udienza del Giudice dott. Silvia Rigon, è chiamata la causa

TRA

[Redacted]

- ATTORE

E

[Redacted]

- CONVENUTO

Sono presenti per parte attrice [Redacted] e per parte [Redacted]
[Redacted] in sostituzione avv [Redacted]

Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, al termine della camera di consiglio, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Seconda Sezione Civile

Il giudice, dott. Silvia Rigon, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8937/2013 r.g.a.c.



TRA

██████████ rappresentata e difesa dagli
██████████, con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a Padova. ██████████ come
da procura a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE

E

██████████ rappresentata e difesa dell'avv.
██████████ con domicilio eletto presso il suo studio a Padova. ██████████
come da procura generale alle liti

- CONVENUTA

CONCLUSIONI precisate dalle parti all'udienza odierna come in atti e che qui si inten-
dono trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

La domanda revocatoria di parte attrice va respinta per intervenuta decadenza, come
tempestivamente eccepito dalla convenuta, per le ragioni di seguito esposte.

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████
chiedendo di *“accertare e dichiarare l'inefficacia, l'inopponibilità e/o l'invalidità nei
confronti di ██████████ in amministrazione straordinaria, e quindi revocare 67. co. 2
l.fall., le rimesse in conto e tutti i versamenti/pagamenti aventi natura solutoria eseguiti
dalla società ██████████ in favore della ██████████ specificati nella narrativa
sui conti correnti nn. 273225 e 0273241 per l'importo complessivo di Euro 147.960,42,
o la maggiore o minore somma che sia ritenuta dovuta in corso di causa, e, conseguen-
tamente, di condannare ██████████ al pagamento in favore di ██████████ in
amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario ██████████
██████████ della somma di euro 147.960,42 ovvero al pagamento della maggiore
o minore somma che sarà ritenuta dovuta in corso di causa, oltre agli interessi ed alla
rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno del dovuto sino al saldo effettivo”*.

Costituitasi in giudizio, ██████████ ha chiesto, in via
preliminare, la dichiarazione e l'accertamento della decadenza e/o prescrizione delle
domande promosse da ██████████ e, nel merito, il rigetto delle stesse perché infondate, conte-
stando la revocabilità, ex art. 67 L. F., delle rimesse effettuate dalla ██████████ in suo fa-
vore nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di insolvenza.

La causa viene decisa sulla base dei documenti prodotti dalle parti.

La convenuta ██████████ ha tempestivamente eccepito la decadenza delle presente azione revocatoria, ex art. 69 L. Fallimentare.

██████████ è stata dichiarata insolvente ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 270/1999 con la sentenza n. 144 del 27-28 ottobre 2009 del Tribunale di Padova (doc. 2 parte attrice).

Con successivo decreto del 10.12. 2009 il Tribunale di Padova ha ammesso la ██████ alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/1999 (doc. 3 parte attrice).

L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 13.9.2013.

In base all'art. 49 d. lgs. 270/1999.

A norma dell'art. 69 bis della Legge Fallimentare *"Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto"*.

In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'art. 1, comma 6 lett. a della legge delega 14.5.15 n. 80, il legislatore delegato ha introdotto, con la disposizione in esame, una disciplina – non già di prescrizione ma – di decadenza dell'azione revocatoria fallimentare, fissando un termine triennale – dalla dichiarazione di fallimento – per il suo esercizio.

La norma, pertanto, si esprime in termini di decadenza, istituto definibile come l'estinzione del diritto, in senso lato, per il mancato esercizio entro un dato termine.

Non è privo di rilievo che l'art. 69 bis L. Fall. preveda – diversamente dalla disciplina precedente – un termine di decadenza e non di prescrizione.

L'inazione che caratterizza la decadenza si differenzia dall'inattività propria della prescrizione, nella misura in cui la prima non è connessa ad un generico esercizio del diritto, bensì al compimento dello specifico atto previsto dalla legge – o dal negozio giuridico – per un determinato periodo di tempo.

Nella decadenza l'inerzia del titolare del diritto è valutata con riferimento ad una scadenza precisa e perentoria, con la conseguenza che, mentre nella prescrizione il compimento di un atto determina l'interruzione del decorso del termine e la decorrenza di un nuovo termine, nella decadenza il compimento dell'atto richiesto esaurisce la vicenda, così come il mancato compimento dello stesso determina l'estinzione del diritto.

La decadenza produce l'estinzione in virtù del fatto oggettivo della scadenza del termine perentorio, senza che si abbia riguardo alle circostanze soggettive che possono avere determinato l'inutile decorso del tempo.

La previsione di un termine di decadenza trova la sua *ratio* nell'esigenza di tutela dell'interesse del terzo revocando a non essere soggetto *sine die* alle conseguenze dell'esercizio del diritto altrui: ciò a tutela della certezza del diritto. Decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e cinque anni dall'atto revocando l'atto non può più essere revocato; il legislatore ha in tal modo contemperato gli interessi alla ricostituzione della *par condicio* e della certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

A norma dell'art. 49 d. lgs. 270/1999: "*1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalla disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento*".

Diversamente da quanto vorrebbe parte attrice, la concessione dell'autorizzazione al piano di cessione dei beni aziendali – se costituisce condizione perché il commissario possa proporre l'azione revocatoria – non rappresenta, tuttavia, anche il *dies a quo* del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria, né incide sullo stesso *dies a quo*, che, invece, coincide con la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria l'azione revocatoria è esperibile dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se soltanto in relazione alla eventuale fase liquidatoria.

Benché l'art. 49 d. lgs. 270/1999 non richiami espressamente l'art. 69 bis L. fall., tuttavia, richiama "*le disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare*", tra cui è ricompreso anche l'art. 69 bis L. fall.

Se, dunque, la revocatoria fallimentare è esperibile anche nell'ipotesi di amministrazione straordinaria, la piana applicazione dell'art. 69 bis L. fall. – applicabile anche alla amministrazione straordinaria in virtù del generale richiamato dell'art. 49 d. lgs. 270/1999 – comporta che il termine di decadenza previsto dalla norma decorra dalla dichiarazione dello stato di insolvenza – come si ricava dallo stesso comma II dell'art. 49 d. lgs. 270/1999 – e non dal momento in cui sia stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione.

Se, infatti, a norma del comma 1 art. 49 d. lgs. 270/1999, l'autorizzazione della esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali costituisce condizione perché il commissario straordinario possa proporre le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della L. fall., tuttavia, tale autorizzazione non si ritiene possa incidere sulla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 69 bis L. fallimentare.

La diversa interpretazione – proposta dalla pur pregevole difesa di parte attrice – avrebbe l'effetto – contrario a quello voluto dal legislatore con l'introduzione di un termine di decadenza – di sottoporre, senza limite di tempo, il terzo agli effetti dell'azione revocatoria, che comincerebbero a decorrere nell'ipotesi – incerta sia nel se che nel quando – che venga un giorno autorizzato un eventuale piano di liquidazione.

Sebbene suggestiva, non si ritiene nemmeno determinante la considerazione che in tal modo – facendo cioè decorrere in ipotesi di amministrazione straordinaria il termine di decadenza ex art. 69 bis L. fall. dalla dichiarazione dello stato di insolvenza e non dall'autorizzazione di cui al comma 1 art. 49 d. lgs. 270/1999 – si ammetterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione del curatore e quella del commissario straordinario; il primo può decidere autonomamente di esperire l'azione revocatoria, mentre il commissario straordinario lo può fare solo se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, subendo, di fatto, una contrazione del termine di decadenza.

In senso contrario si osserva che - se è pur vero che, a seguito della riforma del 2006, vi è qualche problema di coordinamento tra l'art. 49 d. lgs. 270/1999 ed il nuovo art. 69 bis L. fall., comunque richiamato tramite il generale richiamo contenuto nell'art. 49 d. lgs. 270/1999 – la lettera della norma e la *ratio* connessa al termine di decadenza comportano che, anche in ipotesi di amministrazione straordinaria, nel caso di autorizzazione del programma di cessione, il termine di decadenza decorra comunque dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Trattandosi di un termine di decadenza e non di prescrizione, non trovano applicazione gli istituti della sospensione e della interruzione, non incidendo dunque l'intervenuta autorizzazione del programma di cessione nel *dies a quo* della decorrenza del termine medesimo. Né, in senso contrario, vale la considerazione che, per gli effetti dell'art. 2935 c.c. – che si ritiene applicabile anche all'istituto della decadenza – la possibilità giuridi-



ca per il commissario straordinario di esercitare l'azione revocatoria può dirsi sorta solo con l'autorizzazione del programma di cessione dei beni aziendali.

Nella decadenza, poiché l'inerzia protratta fino al termine stabilito rileva come fatto oggettivo, il *dies a quo* coincide con il tempo in cui il diritto doveva essere esercitato (ovvero lo specifico atto richiesto dalla legge doveva essere compiuto).

Ed infatti esso viene generalmente indicato nell'atto stesso – legale o contrattuale – che stabilisce il termine di decadenza; solo nell'ipotesi in cui tale indicazione manchi, si ammette il ricorso, in via analogica, alla disposizione dell'art. 2935 c.c.

Al contrario, nella fattispecie che ci occupa, il *dies a quo* per l'esercizio dell'azione revocatoria è indicato, coincidendo con la dichiarazione di fallimento per il fallimento e nella dichiarazione dello stato di insolvenza per l'amministrazione straordinaria.

In conclusione, l'introduzione del termine di decadenza è strettamente connesso alla definitiva consacrazione della revocatoria fallimentare come azione costitutiva; l'immediata conseguenza dell'aver modificato la prescrizione in decadenza è che la stessa non può essere in alcun modo interrotta né sospesa, in quanto il verificarsi della decadenza può essere impedito soltanto dal compimento dell'atto e dall'esercizio dell'azione.

Nella fattispecie concreta, poiché la [REDACTED] è stata dichiarata insolvente ai sensi dell'art. 8 d. lgs. n. 270/1999 con la sentenza n. 144 del 27-28 ottobre 2009 del Tribunale di Padova e con successivo decreto del 10.12. 2009 il Tribunale di Padova ha la società alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. lgs. 270/1999 (docc. 2 e 3 parte attrice), essendo stato l'atto citazione introduttivo del presente giudizio notificato a [REDACTED] soltanto in data 13.9.2013, l'azione revocatoria non può che essere rigettata per intervenuta decadenza.

Si ritiene che, in ragione dell'assoluta novità della questione trattata e della presenza di pronunce di merito di segno contrario, anche di questo Tribunale, sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma II, c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertata l'intervenuta decadenza, rigetta la domanda di parte attrice; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Padova, 22.10.15

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Liliana Marzano

Il Giudice
(dott. Silvia Rigon)

LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 22 OTT. 2015

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Liliana Marzano

IL CASO.it

